



**UNIONE
BASSO GRUE-CURONE**

Composta dai Comuni di
Viguzzolo, Volpedo, Castellar Guidobono, Sarezzano,
Villaromagnano, Cerreto Grue, Spineto Scivia,
Carbonara Scivia e Casalnoceto

Sede Via Roma 9 15058 Viguzzolo
Tel 0131/898468
E - Mail ragioneria@bassogruecurone.it
Pec: unone@pec.bassogruecurone.it

STATUTO

APPROVATO D.C.U. N. 3 DEL 27/04/2015
MODIFICATO CON
D.C.U N. 5 DEL 26/04/2016
D.C.U. N. 8 DEL 29/03/2017
D.C.U. N. 8 DEL 03/06/2020

Sommario

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI.....	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - FINALITÀ.....	3
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE.....	4
ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE.....	4
ART. 5 - SEDE DELL'UNIONE.....	4
ART. 6 - STEMMMA E GONFALONE.....	4
ART. 7 - ADESIONI ALL'UNIONE.....	4
ART. 8 - SCIoglimento DELL'UNIONE	5
ART. 9 - RECESSO DALL'UNIONE	5
ART.9BIS - ESCLUSIONE DALL'UNIONE	5
ART. 10 - ATTIVITÀ REGOLAMENTARE.....	5
Titolo II - ORDINAMENTO STRUTTURALE.....	5
ART. 11 - ORGANI DELL'UNIONE	5
CAPO I - IL CONSIGLIO	6
ART. 12 - STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE	6
ART. 13 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE ED DURATA DEL CONSIGLIO.....	6
ART. 14 - CONSIGLIERI	6
ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO.....	7
ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	7
ART. 17 - ADUNANZE.....	7
CAPO II - IL PRESIDENTE.....	7
ART. 18 - ELEZIONE, CESSAZIONE	7
ART. 19 - COMPETENZA.....	8
ART. 20 - VICEPRESIDENTE	8
CAPO III - LA GIUNTA.....	8
ART. 21 - COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE.....	8
ART. 22 - COMPETENZA.....	8
ART. 23 - FUNZIONAMENTO	9
ART. 23BIS - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI	9
ART. 23TER - COMPETENZA DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'UNIONE.....	9
ART. 23QUATER - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'UNIONE	9
TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE	9
CAPO I - LA GESTIONE DELL'UNIONE	9
ART. 24 - PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE.....	9
ART. 25 - PERSONALE	9
CAPO II - IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI.....	10
ART. 26 - IL SEGRETARIO	10
ART. 27 - CONSULTA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO	10
ART. 28 - RESPONSABILI DI SERVIZIO.....	10
Art. 29 - Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato.....	10
CAPO III - I SERVIZI.....	11
ART. 30 - GESTIONE DEI SERVIZI	11
ART.31 - DESIGNAZIONI, DURATA IN CARICA E REVOCA DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE IN ORGANI ESTERNI.....	11
CAPO IV - IL CONTROLLO INTERNO.....	11
ART. 32 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO	11
ART. 33 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI.....	11
ART. 34 - CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ CONTABILE	11
ART. 35 - CONTROLLO DI GESTIONE.....	12
ART. 36 - CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE.....	12
ART. 37 - CONTROLLO STRATEGICO	12
ART. 38 - CONTROLLO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI MONOCRATICI.....	12
TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA.....	12
ART. 39 - PRINCIPI GENERALI	12
ART. 40 - CONVENZIONI E ACCORDI DI PROGRAMMA	12
TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	13
CAPO I - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE.....	13
ART. 41 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE.....	13
ART. 42 - ISTANZE E PETIZIONI	13

ART. 43 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONI	13
CAPO II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.....	13
ART. 44 - <i>ACCESSO</i>	13
ART. 45- PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI	14
TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA.....	14
ART. 46 - STATUTO	14
ART. 47 - REGOLAMENTI	14
ART. 48 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE A LEGGI SOPRAVVENUTE.....	14
ART. 49 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	14
ALLEGATO 1	15

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - OGGETTO

- 1) L'Unione dei Comuni "Basso Grue Curone" nel prosieguo denominata "Unione", è costituita, con decorrenza dalla data di stipulazione dell'Atto Costitutivo per libera adesione dei comuni partecipanti (così come indicati nell'Allegato 1), espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi, quali individuate nel presente statuto ed in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia.
- 2) L'Unione è ente locale, ed è, pertanto, dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
- 3) Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.
- 4) L'Unione ha una durata di dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e può essere prorogata con delibera dei Consigli Comunali degli Enti aderenti.

ART. 2 - FINALITÀ

- 1) L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni ed i relativi servizi in esse compresi:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
 - g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione e ad integrazione del quadro dei servizi erogato dal Consorzio C.I.S.A. di Tortona.
 - h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i. polizia municipale e polizia amministrativa locale.
- 2) L'esercizio effettivo delle funzioni indicate all'articolo 2, comma 1. avviene in modo progressivo, comunque entro la data fissata dalla legge che rende obbligatoria la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali, tramite deliberazione del Consiglio dell'Unione. Attualmente l'Unione gestisce le funzioni riguardanti: a) la Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale e b) l'Attività, in ambito Comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dalla data della costituzione della stessa.
 - a. Soppresso
 - b. Soppresso
- 3) L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
- 4) L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.
- 5) Sono obiettivi prioritari dell'Unione Basso Grue Curone:
 - a. la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso l'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
 - b. l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - c. la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
 - d. l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;
 - e. lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
 - f. l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.
 - g. Soppresso
 - h. Soppresso
 - i. Soppresso

- j. Soppresso
- k. Soppresso
- l. Soppresso
- m. l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge regionale
- n. la promozione della salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all'ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose.
- o. la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale;
- p. il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti;
- q. la valorizzazione del territorio e dell'economia con il recupero ed il potenziamento di attività economiche specifiche;
- r. la qualificazione dei servizi pubblici locali;
- s. la riduzione dell'esodo della popolazione così da realizzare anche un'efficace politica di difesa del suolo.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

- 1) L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
- 2) I rapporti con i comuni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
- 3) In particolare i rapporti con i comuni aderenti all'Unione e con i comuni convenzionati sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE

- 1) L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
- 2) L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.
- 3) Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
- 4) I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso, attraverso trasferimenti, effettuati, secondo criterio proporzionale al numero di abitanti, calcolato al 31 dicembre dell'esercizio precedente.
- 5) I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a scansioni periodiche anticipate, su presentazione di idonea certificazione da parte del presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione.
- 6) Il costo dei servizi la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
- 7) Soppresso

ART. 5 - SEDE DELL'UNIONE

- 1) L'Unione ha sede nel comune di Viguzzolo in via Roma n.9.
- 2) Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione.
- 3) I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

ART. 6 - STEMMA E GONFALONE

- 1) L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione Basso Grue - Curone e con lo stemma deliberato dal Consiglio.
- 2) Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione nella foggia deliberata dal Consiglio, accompagnato dal presidente o suo delegato.
- 3) L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, e senza la previa formale autorizzazione del Presidente sono vietati.

ART. 7 - ADESIONI ALL'UNIONE

- 1) Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio comunale proponente, assunta con le modalità di legge.
- 2) La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, con la maggioranza indicata nell'Allegato 1.
- 3) L'ammissione ha effetto dalla data stabilita dalla delibera di ammissione.

- 4) E' data facoltà all'Unione, quale contropartita a fronte degli eventuali conferimenti già assegnati in dotazione all'Unione da parte dei Comuni aderenti, di esigere dall'ente istante una quota *una tantum* di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 4.
- 5) Il Consiglio dell'Unione ha inoltre facoltà di deliberare una quota di partecipazione annuale a carico dei Comuni aderenti, da determinarsi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4, c.4 del presente Statuto e da destinarsi al finanziamento delle spese di gestione dei servizi trasferiti.
- 6) Gli Accordi di servizio disciplinanti le modalità di trasferimento all'Unione di servizi o funzioni possono ripartire i costi di gestione tenendo conto di una differenziazione tra costi fissi e costi variabili; i costi fissi possono essere ripartiti tra i Comuni aderenti anche con criteri diversi da quello di cui all'art.4 comma 4.

ART. 8 - SCIoglimento DELL'UNIONE

- 1) L'Unione si scioglie quando almeno la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
- 2) Soppresso
- 3) Nei casi di cui al comma 1. lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
- 4) L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.u.e.l. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.).
- 5) Nei casi di scioglimento, recesso o esclusione, il personale dell'Unione viene attribuito alle dotazioni organiche dei comuni di provenienza, salvo diverso accordo consensualmente accettato, e previo gradimento del personale stesso. Nel caso di personale assunto direttamente dall'Unione, lo stesso, salvo diverso accordo convenzionale tra gli Enti, accettato dal personale interessato, viene attribuito pro-quota, in base al criterio di cui all'art.4, c.4, a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dell'assunzione, nonché a quelli componenti l'Unione al momento della presa d'atto dello scioglimento da parte del Consiglio dell'Unione.
- 6) In difetto di accordo provvede con efficacia vincolante il presidente liquidatore.

ART. 9 - RECESSO DALL'UNIONE

- 1) Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
- 2) Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace di norma dal primo gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali, quali, in via esemplificativa, la necessità di urgente adeguamento a disposizioni normative, e con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti espresso dal legale rappresentante, il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento ed avere effetto dalla data stabilita dalla delibera di presa d'atto.
- 3) Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
- 4) E' consentito al comune recedente di estinguere anticipatamente i medesimi, in tutto o in parte, a seguito di accordi conclusi ed approvati dal consiglio dell'Unione.
- 5) Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi. Il recesso implica l'applicazione, ove ricorra il caso ivi indicato, della disciplina di cui al comma 5 dell'art.8

ART.9BIS - ESCLUSIONE DALL'UNIONE

Soppresso

ART. 10 - ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

- 1) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.
- 2) I regolamenti sono adottati dal Consiglio con la maggioranza di cui all'Allegato 1, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.
- 3) Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 11 - ORGANI DELL'UNIONE

- 1) Sono organi di governo dell'Unione:
 - a. il Consiglio

- b. il Presidente
 - c. la Giunta.
 - d. il Comitato dei Sindaci
- 2) In quanto previsto dalla legge, gli organi dell'unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ART. 12 - STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE

- 1) In quanto applicabili alla fattispecie, ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell'Unione si applicano i principi previsti dall'ordinamento per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
- 2) Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I, Titolo III, Capo IV del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 13 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

- 1) 1. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
- 2) Il Consiglio dell'Unione è composto da tutti i Sindaci dei comuni dell'Unione e dai rappresentanti delle minoranze consiliari, individuate nella misura del 30% con arrotondamento del risultato all'unità superiore, del numero dei Comuni componenti l'Unione.
- 2bis. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla Conferenza straordinaria di tutti i consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto limitato ad un candidato; per consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco eletto.
- 2ter. Il Sindaco può essere sostituito dal vicesindaco/ assessore/ consigliere di volta in volta delegato. La delega riguarda esclusivamente le funzioni di componente il Consiglio. Quando il Sindaco, per qualunque ragione, non possa far parte del Consiglio dell'Unione, il Vicesindaco assume in sua vece le funzioni in tutti gli organi dell'Unione.
- 3) Soppresso
- 4) La Conferenza straordinaria dei consiglieri di minoranza è convocata e presieduta dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti dell'Unione ed elegge a maggioranza assoluta, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, i rappresentanti delle minoranze. Dopo due sedute infruttuose senza raggiungere il quorum necessario, viene nominato il Capolista consigliere di minoranza dei due comuni con il maggior numero di abitanti dell'Unione. Tale adempimento deve essere espletato entro 60 giorni dal rinnovo delle Amministrazioni Comunali. In caso di prima applicazione i 60 giorni decorrono dall'esecutività della delibera del Consiglio dell'Unione di modifica dello Statuto.
- 4bis. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
- 5) I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
- 6) I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.
- 7) Soppresso.

ART. 14 - CONSIGLIERI

- 1) Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
- 2) Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
- 3) Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della

contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, con la maggioranza di cui all'Allegato 1, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza.

- 4) Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
- 5) I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1) Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
- 2) Il consiglio approva il regolamento, e le eventuali modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
- 3) La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

ART. 16 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell'Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.
- 2) Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
- 3) L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
- 4) Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.
- 5) Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l'elenco dei componenti la giunta dell'Unione.
- 6) Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.
- 7) La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
- 8) Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune più popoloso aderente all'Unione.

ART. 17 - ADUNANZE

- 1) Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
- 2) La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione e relative ad argomenti di competenza consiliare.
- 3) Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
- 4) Alle adunanze del consiglio debbono partecipare i componenti della giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli stessi, inoltre, partecipano ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto.
- 5) Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
- 6) Soppresso
- 7) Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
- 8) Il consiglio delibera normalmente con la maggioranza di cui all'Allegato 1, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

CAPO II - IL PRESIDENTE

ART. 18 - ELEZIONE, CESSAZIONE

- 1) L'elezione del presidente, che deve essere scelto tra i sindaci dei comuni associati che siano anche consiglieri dell'Unione, avviene a scrutinio palese ed con la maggioranza di cui all'Allegato 1. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha

- conseguito la maggioranza relativa dei consiglieri e dei voti ponderati. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
- 2) Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco. Al termine del mandato, il presidente, di norma, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'assunzione della carica da parte del nuovo presidente eletto.
 - 3) Soppresso
 - 4) Soppresso

ART. 19 - COMPETENZA

- 1) Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
- 2) Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
- 3) Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione e, per le materie affidate alla responsabilità dell'Unione e sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
 - a. coordina e stimola l'attività dei componenti la giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
 - b. Soppresso
 - c. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
 - d. nomina il segretario dell'Unione su conforme parere del Comitato dei Sindaci e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
 - e. Soppresso
 - f. Soppresso
 - g. promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - h. promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - i. stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del consiglio e della giunta;
 - j. ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
 - k. autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali.

ART. 20 - VICEPRESIDENTE

- 1) Il vicepresidente è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- 2) Quando il vicepresidente sia impedito, il presidente è sostituito dal componente della giunta più giovane nella presidenza della Giunta e del Consiglio.
- 3) Ove il vicepresidente o il componente di cui al precedente comma non facciano parte del Consiglio, la presidenza del Consiglio dell'Unione, in caso di assenza del Presidente, è assunta dal Sindaco del Comune più popoloso facente parte del Consiglio stesso.

CAPO III - LA GIUNTA

ART. 21 - COMPOSIZIONE, NOMINA E CESSAZIONE

- 1) La giunta è composta dal presidente e da due componenti.
- 2) I Sindaci dei comuni associati (o loro assessori delegati permanentemente) compongono la Giunta.
- 3) Soppresso
- 4) Soppresso
- 5) Soppresso
- 6) Soppresso

ART. 22 - COMPETENZA

- 1) La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
 - a. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
 - b. a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
 - c. ad adottare, su conforme parere del Comitato dei Sindaci, i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi

- e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L. ed alla autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
- cbis) ad attribuire nell'ambito della dotazione organica e su conforme parere del Comitato dei Sindaci, gli incarichi dirigenziali di responsabili dei servizio, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente
- d. a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- e. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi politici.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO

- 1) La giunta provvede con proprie deliberazioni a valore regolamentare a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
- 2) Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
- 3) Le adunanze non sono pubbliche.
- 4) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

ART. 23BIS - COMPOSIZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

- 1) Il Comitato dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti. Il Sindaco può essere sostituito dal vicesindaco. La delega riguarda esclusivamente le funzioni di componente il Comitato.

ART. 23TER - COMPETENZA DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'UNIONE

- 1) Il Comitato dei Sindaci dell'Unione è l'organo di coordinamento tra le attività dell'Unione e quella dei Comuni associati.
- 2) Il Comitato:
 - a. formula direttive attuative degli indirizzi generali del Consiglio e rivolte in particolare all'attività della Giunta e a quella dell'organizzazione dell'Unione;
 - b. è la sede di regolazione dell'attività esercitata dall'Unione per conto dei singoli comuni aderenti;
 - c. è la sede di coordinamento dei rapporti istituzionali.

ART. 23QUATER - FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'UNIONE

- 1) Il Comitato dei Sindaci dell'Unione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- 2) Il Comitato dei Sindaci dell'Unione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
- 3) La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
- 4) Le decisioni del Comitato dei Sindaci sono assunte con la maggioranza indicata nell'Allegato 1. Quando la votazione riguarda ambiti di decisione inerenti il territorio di uno specifico Comune, il voto favorevole del suo Sindaco, o, nel caso di sua sostituzione, del Vicesindaco, è indispensabile per l'approvazione della proposta in votazione.
- 5) Le sedute del Comitato dei Sindaci dell'Unione non sono pubbliche.

TITOLO III - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

CAPO I - LA GESTIONE DELL'UNIONE

ART. 24 - PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

- 1) L'Unione adegua l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
- 2) L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.
- 3) La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
- 4) La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
- 5) L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in servizi ed uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
- 6) L'Unione opera secondo il Modello "Misto" in cui l'Unione per alcuni servizi o funzioni (che richiedono una dimensione territoriale ampia) è pienamente titolare delle funzioni di governo, mentre per altri servizi o funzioni opera "per conto" degli enti aderenti.

ART. 25 - PERSONALE

- 1) L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

- 2) Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 3) La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, ai contratti nazionali di lavoro ed alla contrattazione integrativa decentrata. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
 - a. la struttura organizzativo-funzionale;
 - b. la dotazione organica;
 - c. le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
- 4) I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
 - a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
 - b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
 - c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

CAPO II - IL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

ART. 26 - IL SEGRETARIO

- 1) Su conforme parere del Comitato dei Sindaci, il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari in servizio in almeno uno dei comuni aderenti.
- 2) Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
- 3) Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal presidente.

ART. 27 - CONSULTA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

Soppresso

ART. 28 - RESPONSABILI DI SERVIZIO

- 1) I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento d'incarico.
- 2) Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge e dallo statuto, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
- 3) I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 29 - Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

- 1) La Giunta, su proposta del segretario e su conforme parere del Comitato dei Sindaci, prepone ai singoli servizi dipendenti appartenenti alla qualifica apicale, con incarico di direzione. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
- 2) La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con le modalità del comma 1., anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
- 3) I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti previsti per l'accesso, mediante concorso, alla categoria che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota fissata dalla legge, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero globale degli apicali preposti ai servizi, di cui al primo comma del presente articolo.
- 4) I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di prove selettive.
- 5) L'incarico di Responsabile di uno più servizi può essere affidato al Segretario dell'Unione con decreto del Presidente.

CAPO III - I SERVIZI

ART. 30 - GESTIONE DEI SERVIZI

- 1) L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
- 2) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
- 3) Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

ART. 31 - DESIGNAZIONI, DURATA IN CARICA E REVOCA DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE IN ORGANI ESTERNI

- 1) In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio e su conforme parere del Comitato dei Sindaci, il Presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio, in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
- 2) I rappresentanti dell'Unione in società di capitali ed in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
- 3) Qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
- 4) Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono, altresì, essere dichiarati decaduti quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

CAPO IV - IL CONTROLLO INTERNO

ART. 32 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

- 1) Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
 - a. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b. controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - c. controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
 - d. controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità;
 - e. controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione.

ART. 33 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

- 1) L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dall'organo di revisione dei conti.
- 2) L'organo è individuato con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
- 3) Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente e può presentare relazioni e documenti al consiglio.
- 5) L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio. Su richiesta del presidente, può prendere la parola per fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

ART. 34 - CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ CONTABILE

- 1) Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
- 2) L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.

- 3) Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

ART. 35 - CONTROLLO DI GESTIONE

- 1) Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 2) La funzione del controllo di gestione è assegnata ad uno o più esperti, nominati dal presidente, che si avvale della collaborazione dei responsabili di servizio e della struttura operativa dei servizi finanziari.
- 3) Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione e della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

ART. 36 - CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE

- 1) Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate sono soggette a valutazione.
- 2) Apposito nucleo o organismo indipendente di valutazione, composto da tre esperti interni e/o esterni nominati dal presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure contenuti nel Piano della Performance, coincidente con gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica e, più in dettaglio, nel PEG.
- 3) Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione, nonché, previa deliberazione di ciascun aderente, l'esercizio delle funzioni anche per uno o più comuni aderenti all'Unione.
- 4) La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
- 5) Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a. conoscenza dell'attività del valutato;
 - b. partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
- 6) La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

ART. 37 - CONTROLLO STRATEGICO

- 1) L'attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno.
- 2) Il presidente provvede a convocare i sindaci dei comuni aderenti per esaminare l'andamento dei risultati gestionali dell'esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati, e per elaborare linee di indirizzo nella impostazione delle nuove manovre di bilancio.
- 3) Qualora il collegio, costituito ai sensi del comma 2, rilevi significativi scostamenti tra programmi e risultati nell'esercizio in corso, propone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

ART. 38 - CONTROLLO E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI MONOCRATICI

- 1) Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
- 2) Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'ente.

TITOLO IV - FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 39 - PRINCIPI GENERALI

- 1) L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standard qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
- 2) A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

ART. 40 - CONVENZIONI E ACCORDI DI PROGRAMMA

- 1) L'Unione può stipulare con la provincia, con i Comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, ovvero anche per gestire in forma associata semplici procedimenti. In tali casi possono essere previsti degli importi posti a carico degli Enti convenzionati finalizzati alla copertura dei costi dei servizi erogati e del personale impegnato nelle relative attività.
- 2) Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta con la maggioranza di cui all'Allegato 1, nella quale devono essere indicati:
 - a. le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;

- b. i fini e la durata della convenzione;
 - c. le modalità di finanziamento;
 - d. gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
- 3) Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.
 - 4) L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrari atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
 - 5) Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

ART. 41 - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

- 1) Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
- 2) L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 3) L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

ART. 42 - ISTANZE E PETIZIONI

- 1) Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
- 2) Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
- 3) Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

ART. 43 - PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

- 1) Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.
- 2) Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
- 3) Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
- 4) Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione delle proposte, le forme di pubblicizzazione e di raccolta delle firme.

CAPO II - ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 44 - ACCESSO

- 1) Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto, il regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.
- 2) Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
- 3) Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da incidere su situazioni giuridiche soggettive di cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
- 4) Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
- 5) Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 6) Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
- 7) E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati, per determinare il

contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

ART. 45- PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

- 1) Tutti gli atti amministrativi dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
- 2) L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
- 3) I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'ente.
- 4) Il diritto alla pubblicità e conoscibilità degli atti e delle informazioni va esercitato nelle forme di cui alla legge n.241/90 e deve essere temperato con il diritto alla riservatezza in applicazione delle disposizioni normative vigenti.

TITOLO VI - FUNZIONE NORMATIVA

ART. 46 - STATUTO

- 1) Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato dallo statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
- 2) E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

ART. 47 - REGOLAMENTI

- 1) L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto.
- 2) Nelle materie di competenza, individuate con legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- 3) Soppresso
- 4) I regolamenti diventano comunque esecutivi ed efficaci decorsi 10 giorni dalla prima pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 48 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE A LEGGI SOPRAVVENUTE

- 1) Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- 2) Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

ART. 49 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1) Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.